

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom 13. November 1913 bestätigt.

V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILITÉ CIVILE

12. Sentenza 4 febbraio 1914 della II^a sezione civile
nella causa **Casanova Santino**, attore, contro **Ferrovia Biasca-Acquarossa**, convenuta.

Infortunio sul lavoro. — Danno imputato alla lesione e alla negligenza di cura dell' infortunato: quest' ultima non è motivo di riduzione dell' indennità se essa non costituisce colpa del danneggiato. — L' inosservanza del termine di denuncia svincola l' assicuratore ove ciò sia specialmente pattuito. — Colpa del padrone per il ritardo della denuncia. — In date circostanze il termine per la denuncia all' assicuratore non decorre dal momento in cui avvenne la lesione, ma da quello in cui essa poteva venir riconosciuta come vero infortunio. — Art. 1, 3, 5, 10 LF 28 marzo 1905 sulla resp. civ. delle strade ferrate. — Art. 38, 45, 98 LF 2 aprile 1908 sul contratto d' assicurazione.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 9 luglio 1913:

1° La domanda formulata colla petizione di causa è confermata limitatamente alla somma di fr. 3,000 che la convenuta pagherà all' attore con gli interessi legali dal 23 giugno 1911.

2° È riservata a Casanova la facoltà di poter chiedere un aumento dell' indennità per il caso di notevole aggravamento delle sue condizioni di salute.

3° La denuncia della lite fatta dalla convenuta alla Società di assicurazioni « La Zurigo » è valida.

4° La domanda formulata dalla convenuta contro « La Zurigo » è respinta.

5° Le spese giudiziarie e relative sono caricate alla

convenuta, che rifonderà alla parte attrice fr. 150 a titolo di ripetibili, compensate quelle in confronto della Società di assicurazione « La Zurigo ».

Di questa sentenza insinuata il 10 dicembre 1913 la convenuta si appella al Tribunale federale e domanda:

1° Venga respinta la petizione.

2° Subordinatamente: venga dichiarato che « La Zurigo » debba rifondere alla convenuta quanto quest' ultima sarà condannata a pagare all' attore, le spese tutte a carico dell' attore, eventualmente della « Zurigo ».

Ritenuto in fatto:

A. — Con contratto 28 aprile 1911 la S. A. Ferrovia Biasca-Acquarossa assicurava presso « La Zurigo » « tutto » il suo personale occupato all' esercizio (exploitation) della strada ferrata Biasca-Acquarossa ». L' art. 9 della polizza di assicurazione dispone che « ogni infortunio deve » venir annunciato alla società assicuratrice con lettera » raccomandata entro otto giorni: gli infortuni comunicati » dopo il trentesimo giorno a contare da quello in cui » avvennero non danno luogo a risarcimento ».

Casanova Santino, nato il 1° novembre 1856, lavorava alle dipendenze della Ferrovia Biasca-Acquarossa con un salario giornaliero di fr. 4.50 ed era adibito all' ultimazione dei lavori precedenti il collaudo definitivo della linea, allorchè, nella notte del 23 giugno 1911, si ferì alla gamba sinistra nel pulire un sifone. La ferita era piccola, faceva poco sangue e lì per lì Casanova non ne fece gran caso. La mostrò però subito al capo-squadra Carobbio, il quale, pur consigliando al Casanova di lavarla immediatamente (ciò che non fu fatto subito), non le attribuì, neanche lui, grande importanza. E difatti Casanova poté continuare i suoi lavori regolarmente fino all' 11 luglio. Allora egli si accorse che la gamba cominciava ad enfiare: si mise a letto e mandò per il medico del luogo (D^r Emma), il quale incaricò la moglie del Casanova di denunciare l' infortunio e di domandare alla Società ferroviaria il

formulario di assicurazione. Questa lo disse al caposquadra Carobbio, che, com'egli pretende, ne fece rapporto alla direzione, la quale rispose che si sarebbe provveduto. Intanto lo stato dell'infortunato peggiorava: un enorme ascesso con tutti i sintomi di una infezione acuta si era formato al luogo della ferita (dal terzo inferiore della coscia al collo del piede). Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Mendrisio il 7 agosto 1911, Casanova lasciava il ricovero non completamente guarito e non in grado di riprendere il lavoro, una prima volta il 26 novembre 1911. Il 31 ottobre 1912 Casanova è di nuovo ricoverato a Mendrisio perchè affetto da una piaga torbida alla faccia interna della gamba sinistra, sviluppatasi sulla cicatrice della vecchia ferita. Il 19 dicembre 1912 Casanova lasciava l'ospedale chirurgicamente guarito, ma con una capacità di lavoro ridotta. La perizia (D^r Vella) assunta poi nel corso della causa accerta che « il vastissimo ascesso della gamba » da cui fu affetto il Casanova ebbe origine in modo non « dubbio dalla ferita da lui riportata il 23 giugno 1911 »; che dal 23 giugno 1911 fino al 6 febbraio 1913 il Casanova non ha potuto occuparsi di qualsiasi lavoro; e, finalmente, che i residui della lesione costituiscono una diminuzione permanente del 12% della sua capacità al lavoro.

B. — Basandosi su questi fatti Casanova Santino, con petizione del 16 febbraio 1912, citava innanzi al giudice la S. A. Ferrovia Biasca-Acquarossa per domandarle un risarcimento di fr. 4,000, oltre gli interessi e le spese per il danno subito dall'infortunio del 23 giugno 1911. L'attore chiedeva poi anche (nelle conclusioni) che gli fosse riservata la facoltà di ripetere una maggior indennità di quella che il giudice fosse per concedergli qualora le sue condizioni avessero a peggiorare.

C. — Di fronte a questa mossa la convenuta spiegava una duplice azione. Anzitutto, con risposta del 20 maggio 1912, essa contestava le pretese dell'attore per intero, pretendendo, in sostanza, che l'attore le avesse denunciato troppo tardi, anzi mai (vedi conclusioni) il sinistro occor-

sogli. Aggiungeva poi che essa ignorava affatto in quale epoca le lesioni originarie fossero state riportate e contestava, in via subordinata, il nesso causale fra la pretesa lesione del 23 giugno 1911 e il danno patito dall'attore, precisando nelle conclusioni questo assunto nel senso che gli effetti accertati dal perito Vella non potessero ricondursi alla lesione del 23 giugno 1911 anche per il fatto che, eventualmente, l'infezione dovesse attribuirsi all'omissione di idonea cura medica e delle misure elementari di disinfezione subito dopo l'infortunio.

In secondo luogo poi la convenuta, invocando il contratto di assicurazione 28 aprile 1911, denunciava la lite alla Società « La Zurigo » e la chiamava in causa per chiederle la rifusione di quanto il giudice fosse per condannarla verso l'attore.

Resisteva « La Zurigo » alla sua volta alla chiamata in causa. Essa dichiarava in via formale la denuncia della lite non ammissibile a mente della PC ticinese. Nel merito poi, l'intervenuta negava di essere tenuta a rivalsa verso la convenuta per due motivi: anzitutto, perchè l'infortunio era avvenuto prima dell'esercizio (exploitation) della linea. Poi, perchè la denuncia dell'infortunio venne fatta, a suo dire, solamente nell'aprile 1912 e cioè molto tempo dopo che fosse trascorso il termine previsto all'art. 9 della polizza.

D. — Con sentenza del 9 luglio 1913, il Tribunale di Appello abbe a decidere la causa tanto nei rapporti dell'attore verso la convenuta, quanto in quelli di questa verso « La Zurigo » nel modo riferito in capo di quest'esposizione. Per quanto ha tratto all'azione Casanova, il Tribunale di Appello dichiara che « il nesso causale tra l'infortunio (23 giugno 1911) e la malattia risulta in modo esplicito dal referto del perito Vella ».

Nei rapporti poi della intervenuta in causa, il Tribunale di Appello opina che, se anche la denuncia di lite è, in ordine, ammissibile, la domanda di regresso ivi accampata è infondata nel merito. Esso accerta che, a stregua della

testimonianza Carobbio, l'infortunio fu notificato alla direzione della convenuta il 12 luglio 1911; esclude che la denuncia da parte della convenuta alla « Zurigo » sia avvenuta in modo tempestivo e conforme ai patti e solleva quindi « La Zurigo » da ogni obbligo a regresso.

Considerando in diritto :

1° —

2° — Resta a conoscere, nei rapporti dell'attore, dell'eccezione principale della convenuta: quella concernente il nesso causale tra la ferita e gli effetti della medesima (danno). La quale poi, esaminata da vicino, ha un duplice aspetto: l'appellante pretende, da un lato, che l'infezione della ferita, donde il danno, non derivi dal sinistro del 23 giugno 1911, sibbene da una contaminazione *s u s e g u e n t e* al sinistro. Dall'altro poi e in modo subordinato, la convenuta sostiene che, provenisse pure l'infezione dalla lesione del 23 giugno 1911, l'attore avrebbe potuto e dovuto interromperne il corso disastroso, provvedendo alla pronta disinfezione della ferita, sia da solo, sia col'immediato intervento del medico. L'argomentazione della convenuta tende dunque, da un canto, a negare il nesso causale tra la lesione ed il danno e, dall'altro, a fare risalire il danno non ad una sola fonte: l'infortunio, ma a due fattori cooperanti: l'infortunio e la negligenza dell'attore per avere egli ommesso le misure disinfettive indicate dal caso. Ed è sotto questo duplice aspetto che converrà esaminare le adduzioni della convenuta.

a) L'eccezione, nel suo primo intendimento, è stata respinta dall'istanza cantonale laddove essa assevera che il nesso causale tra l'infortunio e la malattia risulta in modo esplicito dal referto Vella. Essa ha così valutato la forza probatoria della perizia, del resto non impugnata e affatto concludente: non c'è motivo dal dissentirne. Resta così acquisito che l'infezione di cui fu vittima l'attore trae la sua origine dal sinistro del 23 giugno 1911.

b) Non risulta invece dai motivati dell'impugnata sen-

tenza quale importanza essa attribuisca all'argomentazione della convenuta nel suo secondo aspetto e se cioè essa escluda la concomitanza causale della negligenza dell'attore per riflessi di natura giuridica o per mancanza di prova dell'assunto. Ma, qualunque sia in proposito l'opinione del primo giudice, è d'uopo ritenere che l'omissione imputata all'attore non potrebbe giuridicamente essere di rilievo e considerarsi come motivo di riduzione dell'indennità, che ove essa gli fosse imputabile a *c o l p a*. Ora, ciò è escluso dagli elementi della causa. Come emerge dai fatti accertati dalla Corte cantonale e vincolativi per questa sede, la lesione del 23 giugno 1911 era di piccola mole: aveva dato poco sangue e nulla faceva presumere a persona affatto digiuna dell'arte medica, e, del resto abituata a questi incomodi professionali, che essa dovesse avere degli effetti così disastrosi. L'attore poteva dunque ammettere senza che glie lo si possa attribuire a mancanza di riflessione od a temeraria imprudenza, che la ferita si sarebbe, come di solito, rimarginata da sola, senza ricorso al medico: ciò tanto più in quanto il suo capo-squadra Carobbio non diede lui pure alla lesione importanza veruna, non ingiunse all'attore di andare dal medico, ma si limitò a consigliargli di lavare la piaga. E quand'anche, come pretende il Carobbio, ciò non fosse avvenuto subito, nulla proverebbe che una semplice lavatura della ferita, fatta da persona inesperta, avrebbe interrotto il corso dell'infezione: prova questa che incombeva alla convenuta e che essa non ha nemmeno tentato (vedi deposizione del Dr Maggi).

3° — La domanda di risarcimento dell'attore è dunque fondata in via di massima. La misura del danno è stata computata dal giudice cantonale a norma dei precetti di legge e dei dati di fatto non contrari agli atti e quindi vincolativi. Si potrebbe osservare che la riduzione del 20% per i vantaggi di una liquidazione del danno in un capitale è superiore a quella che abitualmente si applica per questo capo. Ma dessa si trova poi giustificata dalla circostanza,

di cui il giudice cantonale non tenne conto in modo sufficiente, che l'età avanzata dell'attore fa presumere una prossima diminuzione naturale della sua capacità di lavoro. La petizione di Casanova è dunque fondata nella misura ammessa dalla Corte cantonale, insieme alla riserva concernente la rettifica della sentenza, la quale, del resto, non fu oggetto di speciale impugnativa nelle conclusioni della convenuta.

4° — Passando all'esame dell'ammissibilità dell'appellazione nel confronto dell'intervenuta «La Zurigo», si osserva :

a) A torto sostiene la convenuta che la perenzione del diritto a risarcimento, di cui all'art. 9 della polizza (vedi lettera a), non sia conciliabile coi disposti della legge federale 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione. L'art. 38 dispone invero che la violazione anche colposa dell'obbligo a denuncia altro effetto non possa avere fuorchè quello di una diminuzione, non della perdita dell'indennità. Ma a mente dell'art. 98 ibidem, il disposto dell'art. 38 non appartiene a quelli cui le parti non possano derogare : era dunque lecito convenire, come fu fatto nel contratto di assicurazione 28 aprile 1911, che la violazione dell'obbligo della denuncia ingenerasse non solamente una riduzione, ma la perdita dell'indennizzo : sanzione questa però applicabile, come prescrive tassativamente l'art. 45, nel solo caso in cui « risulti dalle circostanze che l'omissione » o il ritardo della denuncia sia imputabile a colpa dell'« assicurato ».

b) È fuor di dubbio che la convenuta non ha denunciato l'infortunio nei trenta giorni dacchè esso ebbe luogo. Anche l'avviso che la convenuta pretende aver dato a Buzzini, agente della « Zurigo » nel Ticino, era tardivo, anche se fosse provato : esso infatti non avvenne, come risulta dagli atti, prima del congedo dell'attore dall'ospedale di Mendrisio del 26 novembre 1911, cinque mesi dopo l'infortunio.

Indarno poi prospetta la convenuta che, in ogni cas, il

ritardo non possa venirle attribuito a colpa, perchè ad essa l'infortunio non venne mai annunciato dal Casanova (vedi conclusioni) o lo fu troppo tardi. Fu invece accertato dal giudice cantonale il fatto che Carobbio diede avviso dell'infortunio alla direzione della convenuta già il 12 luglio 1911, cioè in tempo utile per denunciarlo alla società assicuratrice. Se la convenuta non si mosse, ciò si deve imputarle a colpa, non avendo essa nemmeno tentato di giustificare l'inerzia. Il direttore della convenuta Zoppi poi dichiara di aver avuto conoscenza del sinistro prima che Casanova entrasse all'ospedale — cioè verso il 5 od il 6 agosto 1911 — ma di avere di proposito tralasciato di darne avviso alla « Zurigo » perchè, comunque, il termine dell'art. 9 era intanto trascorso. Ma, se pur per ipotesi si ammettesse che, conformemente alla deposizione dello Zoppi, la Società convenuta non avesse avuto nozione dell'infortunio prima del 5 agosto 1911, basterebbe osservare che nulla potrebbe giustificare l'omissione della denuncia, neanche l'opinione dello Zoppi circa il computo del termine, poichè questa opinione è giuridicamente irrilevante e evidentemente errata. Se l'art. 9 della polizza dispone che l'avviso deve venir fatto entro un mese dall'infortunio, il Tribunale federale ha deciso (RU 23 p. 1840) che questo termine non decorre necessariamente e sempre dal momento in cui avvenne la lesione, ma, date le circostanze, solamente da quello in cui la lesione poteva venir riconosciuta come un vero infortunio nel senso del contratto d'assicurazione : non esiste quindi colpa quando si tralascia l'avviso di una lesione della quale si può senza negligenza presumere che non avrà le conseguenze su cui porta l'assicurazione. Ora, nella fattispecie, la lesione, come fu detto, sembrava in principio di nessuna entità. Essa non rivestì il carattere di vero infortunio se non l'11 luglio 1911, quando Casanova si accorse dell'infezione e mandò per il medico. Il termine per l'avviso sarebbe quindi decorso, a norma della giurisprudenza del Tribunale federale, non prima del 10 od 11 agosto

1911, di modo che se Zoppi, per ogni evento, avesse provveduto dal 6 al 10 agosto alla denuncia, essa sarebbe stata ancora valida. Essendo così stabilito che la denuncia fu tardiva per negligenza e quindi per colpa della convenuta, la domanda di regresso è inammissibile, come a ragione giudicò la Corte cantonale, senza che sia necessario conoscere il valore dell'altra eccezione sollevata dalla « Zurigo » (vedi lettera C).

5° — Da quanto venne esposto (vedi in ispecial modo considerando 4) emerge poi anche che l'assunto della convenuta, non averle il Casanova denunciato l'infortunio o averlo fatto troppo tardi, è contrario alle emergenze della causa come esse furono rettamente accertate dal primo giudice.

Per questi motivi

pronuncia :

1° L'appellazione è respinta e vien quindi confermato il giudizio 8 luglio 1913 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

**13. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. März 1914 i. S.
Brechtbühl, Kläger, gegen Schweizerische Bundesbahnen,
Beklagte.**

Art. 9 EHG: Renten- oder Kapitalentschädigung?

A. — Dem im Jahre 1869 geborenen, verheirateten Kläger, der bei der Beklagten als Güterschaffner tätig war, mussten infolge eines am 4. Mai 1911 im Betriebe der Beklagten erlittenen Unfalles beide Beine über den Knien amputiert werden. Mit Klage vom 4. Dezember 1912 verlangte er von der Beklagten eine Haftpflichtentschädigung in unbestimmtem Betrag. Dass der dem Kläger aus dem Unfall erwachsene Lohnausfall 2900 Fr. jährlich beträgt ist nicht bestritten.

B. — Durch Urteil vom 4. Juni 1913 hat das Amtsgericht von Bern dem Kläger für 2000 Fr. Lohnausfall eine seit dem 4. Juni 1911 in Monatsraten vorauszahlbare Rente und für den Rest des Lohnausfalles von 900 Fr. unter Zugrundelegung eines Alters von 42 Jahren eine Kapitalentschädigung von 13,941 Fr. abzüglich 10 % für die Vorteile der Kapitalabfindung gleich rund 12,500 Fr. zugesprochen. Ausserdem wurde die Beklagte zu einer Entschädigung von 5000 Fr. für Prothesen, Krücken und deren Reparatur verurteilt. Zu diesem Betrage gelangte die erste Instanz auf Grund der von ihr angeordneten ärztlichen Expertise, wonach für einen Mann, von dem Gewichte der Klägers, ein Prothesenpaar bis auf 800 Fr. zu stehen komme und alle vier Jahre neu angeschafft werden müsse. Für die Kapitalisierung dieser Auslagen nimmt das Amtsgericht eine von 26,14 auf 24 Jahre verminderte Lebensdauer des Klägers an, während der sechs Paar Prothesen im Betrage von 4800 Fr. (die Krücken inbegriffen) notwendig sein werden. Für Reparaturen hat die erste Instanz auf das Maximum der von den medizinischen Experten auf 50-80 Fr. geschätzten jährlichen Kosten abgestellt und unter Berücksichtigung eines Zeitraumes von 24 Jahren einen Betrag von 1920 Fr. festgesetzt, zusammen mit den Auslagen für Prothesen also 6720 Fr. Davon wurden 25 % = 1680 Fr. für die Vorteile der Kapitalabfindung abgezogen, was 5040 Fr. oder rund 5000 Fr. ausmacht. Dazu wurde dem Kläger noch eine vom 4. Mai 1912 an zahlbare jährliche Rente von 700 Fr. für die Kosten der Pflege und Wartung zugesprochen. Gegen den Entscheid des Amtsgerichtes hat nur die Beklagte appelliert. Sie verlangte vor Obergericht, dass der Kläger für Verdienstausfall und Prothesen ausschliesslich in Rentenform entschädigt werde, verpflichtete sich aber für den Fall des Todes des Klägers vor demjenigen seiner Frau und vor dem zurückgelegten 18. Altersjahr seiner fünf Kinder (Frieda Emma geb. 9. März 1897, Franz Werner geb. 15. März